



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Decreto recante criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare il comma 9-*septies*, dell'articolo 29-*sexies*, del D.Lgs. n. 152/2006, aggiunto dall'articolo 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

VISTA la comunicazione della Commissione europea 2014/C 136/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136 del 6 maggio 2014, recante "Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali";

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2011 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-*bis*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;

CONSIDERATA l'opportunità di armonizzare i contenuti del presente decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i ministri dello Sviluppo Economico, della Salute e dell'Interno, in corso di



UAD

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI
ADD. 05-02-2015
UFFICIO CONTROLLO DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI E DELLO SVILUPPO
DELL'AMBIENTE DELLA STRADA DEL
TERMINO DI IRIE MARA
10/10/15
10/10/15

perfezionamento, che determina i requisiti e le capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che per gli impianti di gestione dei rifiuti le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, sono comprensive di quelle di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006, salvo chiarire che esse possono essere escusse anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera c), del D.Lgs. 152/2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui al medesimo comma.
2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera g), del D.Lgs. 152/2006, per le attività di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006, per tali attività, a condizione che esse possano essere escusse dalla Regione o dalla Provincia territorialmente competente anche in ogni caso in cui ciò risulta necessario per le finalità di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.
3. Le installazioni per le quali non è necessaria la presentazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-*quater*, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, non sono tenute a prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.
4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'articolo 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica, sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006, per le attività condotte sul sito di bonifica per il periodo nel quale sono in essere. Conseguentemente, per tali attività, le garanzie di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006, ove pertinenti,



Grimaldi

sono richieste solo contestualmente allo svincolo di cui all'articolo 248, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

Articolo 2 **Definizioni**

1. Ai fini del presente decreto, e fatte salve le ulteriori definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:

- a) sostanze pericolose pertinenti: le sostanze in tal modo individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006;
- b) amministrazione preposta : la Regione o la Provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006) o l'autorità da essa delegata, ai sensi dell'articolo 208, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 3 **Ammontare della garanzia e modalità di rilascio**

1. L'ammontare della garanzia finanziaria prestata dai soggetti obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in ragione delle categorie di attività condotte nell'installazione, dell'estensione del sito dell'installazione, della pericolosità e delle quantità delle sostanze pericolose pertinenti, del tipo di garanzia prestata, nonché del periodo di vita utile dell'installazione residuo, avendo a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto dell'IVA, ove dovuta) nell'allegato A al presente decreto.

2. Con riferimento ad installazioni che presentano particolari rischi ambientali ed igienico-sanitari, l'autorità competente, su indicazione dell'amministrazione beneficiaria, con provvedimento motivato, può prevedere coefficienti unitari più elevati di quelli indicati nell'allegato A al presente decreto.

3. In ogni caso l'ammontare della garanzia finanziaria deve consentire la copertura dei costi della valutazione di cui alla lettera b), dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.Lgs. 152/2006, nonché della progettazione ed attuazione delle misure necessarie per rimediare – tenendo conto della fattibilità tecnica – l'inquinamento, in modo da riportare il sito allo stato corrispondente a quello constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a) del medesimo articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.Lgs. 152/2006, qualora la citata valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento predetta.



4. L'ammontare delle garanzie finanziarie rilasciate, i coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria automatica annuale sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.

Articolo 4 **Riduzioni ed aggiornamenti**

1. L'ammontare delle garanzie finanziarie è ridotto di un importo fino al:
 - a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS);
 - b) 40 % nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nei confronti degli importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.
3. Nel caso di modifiche impiantistiche sostanziali, il gestore provvede a rideterminare l'ammontare delle garanzie finanziarie, sottoponendo i calcoli all'autorità competente e all'amministrazione beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione delle garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorità competente la loro riduzione.

Articolo 5 **Accettazione delle garanzie finanziarie**

1. Le garanzie finanziarie si intendono accettate decorsi 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diverse indicazioni dell'amministrazione beneficiaria.

Articolo 6 **Termini e durata della garanzie finanziarie prestate**

1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata entro 12 mesi della validazione da parte dell'autorità competente della relazione di riferimento di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto è prestata fino al termine di cui all'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, maggiorato di due anni.
3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria è presentata fino al termine di validità dell'autorizzazione, maggiorato di due anni, nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per espressa richiesta del gestore, preveda la scadenza della sua validità prima del termine di cui all'articolo 29-*octies*, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 152/2006.



4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata inferiore a quella indicata ai commi 2 e 3, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nella espletazione dell'obbligo di garanzia, nonché il rispetto del successivo comma 6.

5. L'amministrazione preposta, sulla base di specifico provvedimento, nelle more del completamento degli interventi di cui al comma 4 del successivo articolo 7, può trattenere la garanzia, o parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi del commi 2 e 3 del presente titolo.

6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola per periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi 2 o 3, egli provvede per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti nell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*septies*, del D.Lgs. 152/2006, e pertanto la sua violazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 29-*quatuordecies*, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, è contrastata con le misure di cui all'articolo 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e determina inoltre la facoltà per autorità competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.

Articolo 7

Svincolo, estensioni ed escussione

1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia di cui all'articolo 6, in caso di cessazione dell'attività, l'amministrazione preposta su richiesta del gestore dispone lo svincolo della garanzia finanziaria prestata, previa verifica da parte dell'autorità competente (secondo i criteri di cui all'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinqüies*, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato dall'installazione.

2. In caso di variazione della titolarità della gestione dell'installazione da cui derivi la volturazione dell'attività autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e nei modi di cui al comma 1 e previa richiesta del gestore, dispone lo svincolo delle garanzie dal medesimo prestate, subordinatamente alla prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

3. Dal momento della cessazione definitiva delle attività il gestore, al fine di dar conto delle azioni in corso, ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinqüies*, lettera b), del D.Lgs. 152/2006 per valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti, informa l'autorità competente e l'amministrazione preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento delle attività di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai medesimi soggetti entro 12 mesi dalla cessazione definitiva delle attività.

4. Ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinqüies*, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui l'autorità competente riscontra la presenza di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti determinato



dall'installazione, il gestore è tenuto a porre in atto le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi, cui provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia prestata, nel caso in cui accerti la mancata ottemperanza degli obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza del progetto di interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore nel dare attuazione al medesimo progetto.

6. Per gli accertamenti di cui al comma 5, la amministrazione preposta può avvalersi del soggetto incaricato di effettuare gli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 8 Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le autorità competenti, le amministrazioni preposte e i soggetti che effettuano gli accertamenti di cui all'articolo 29-*decies*, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Gian Luca Galluzzi




Allegato A

Modalità di calcolo delle garanzie finanziarie

1. Quantificazione commisurata alla efficacia dello strumento

Ferma restando la competenza dell'Autorità Competente a valutare l'adeguatezza delle garanzie prestate, l'importo delle garanzie stesse deve tenere conto della efficacia dello strumento finanziario scelto. Tra gli strumenti finanziari possibili, difatti, ce ne sono alcuni che introducono una significativa *alea* riguardante tempi e effettiva possibilità di escussione delle garanzie, *alea* che va debitamente considerata con corrispondenti aumenti degli importi.

I criteri di calcolo di cui ai seguenti capitoli fanno riferimento a casi in cui si ricorre a garanzie finanziarie "a prima richiesta e senza eccezioni", in grado di assicurare una elevata efficacia. Ricadono in tale tipologia, ad esempio, le garanzie finanziarie prestate secondo le modalità di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, a favore dell'amministrazione beneficiaria.

Ove l'Autorità Competente ammetta il ricorso a diverse tipologie di garanzie finanziarie senza certificare per esse una efficacia paragonabile a quelle "a prima richiesta e senza eccezioni", si provvederà ad aumentare adeguatamente gli importi di cui ai seguenti capitoli, almeno raddoppiandoli.

2. Criteri di calcolo commisurati ai quantitativi di sostanze

L'importo delle garanzie finanziarie è generalmente commisurato alla quantità di sostanze pericolose pertinenti all'esercizio di ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione, determinate in condizioni corrispondenti alla massima capacità produttiva.

A tal fine per l'intera installazione vanno computati per ogni classe di pericolosità (coerentemente con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 272 del 13 novembre 2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) i relativi quantitativi di sostanze Q_i usati, prodotti o rilasciati dall'installazione, annualmente in condizioni di massima capacità produttiva. Con tali dati l'importo delle garanzie sono determinate applicando la seguente formula.

$$\text{Garanzia [euro]} = Q_1 \times CU_1 + Q_2 \times CU_2 + Q_3 \times CU_3 + Q_4 \times CU_4$$

dovè CU_i è il coefficiente unitario espresso in euro su tonnellata (o a metro cubo, se tale unità, a giudizio del gestore, è più adeguata alla misura delle quantità di sostanza) di sostanza pericolosa pertinente di una determinata classe di pericolosità gestita annualmente alla massima capacità produttiva, il cui valore è indicato nella seguente tabella.



Classe*	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n. 1272/2008)	Quantitativi Mg (o m ³)	CU €/Mg (o €/m ³)
1	H350, H350(i), H351, H340, H341	Q ₁	CU ₁ =15
2	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361(de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411 R54, R55, R56, R57	Q ₂	CU ₂ =6
3	H301, H311, H331, H370, H371, H372	Q ₃	CU ₃ =2
4	H302, H312, H332, H412, H413, R58	Q ₄	CU ₄ =1
* 1. Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette) 2. Sostanze letali, sostanze pericolose per fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente 3. Sostanze tossiche per l'uomo 4. Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente			

3. Determinazione degli importi minimi connessi alle attività condotte

Per ciascuna categoria di attività condotta nell'installazione la garanzia minima non deve essere, in ogni caso, inferiore ai valori per ettaro (o sua frazione) di estensione del territorio interessato riportati nella seguente tabella, che vanno pertanto sommati per tutte le categorie presenti per determinare gli importi minimi della garanzia.

codice IPPC	Categoria di attività	garanzia minima (euro/10.000 m ²)
1.1	Attività finalizzate alla produzione di energia attraverso combustione	50.000
1.2	raffinazione di petrolio o gas	500.000
1.3	produzione coke	200.000
1.4	gassificazione o liquefazione carbone o altri combustibili	200.000
2.1	Arrostimento o sinterizzazione minerali metallici	200.000
2.2	produzione ghisa o acciaio	100.000
2.3; 2.5(a)	lavorazione metalli ferrosi e non	50.000
2.4; 2.5 (b)	funzionamento fonderie di metalli	100.000
2.6	trattamenti superficiali con processi elettrolitici o chimici	100.000
3.1	produzione di cemento, calce viva, ossido di magnesio	200.000
3.2	produzione di amianto	500.000
3.3 ; 3.4	fabbricazione del vetro; fusione sostanze minerali	100.000
3.5	fabbricazione prodotti ceramici	50.000
4.1	produzione di prodotti chimici organici	400.000
4.2	produzione di prodotti chimici inorganici	300.000
4.3	produzione di fertilizzanti	200.000
4.4	produzione di prodotti fitosanitari o biocidi;	200.000
4.5	produzione di prodotti farmaceutici	200.000
4.6	produzione di esplosivi	200.000



5	gestione dei rifiuti	0
6.1	fabbricazione di pasta di carta, carta, cartoni, pannelli a base di legno	100.000
6.2	pretrattamento o tintura di fibre tessili	50.000
6.3	concia di pelli	50.000
6.4	produzioni alimentari, smaltimento o riciclaggio	30.000
6.5	carcasse	
6.6	allevamento intensivo	30.000
6.7	trattamenti superficiali con solventi	100.000
6.8	fabbricazione carbonio o grafite	50.000
6.9	stoccaggio geologico CO ₂	0
6.10	conservazione del legno	100.000
6.11	trattamento indipendente acque reflue	100.000

Nel caso in cui nell'installazione siano condotte più categorie di attività, per ciascuna di esse la garanzia finanziaria minima può fare riferimento alla estensione delle aree interessate esclusivamente da tale attività, con le seguenti condizioni:

- ove non sia possibile dal punto di vista tecnico attribuire in maniera esclusiva una area ad una categoria di attività di cui alla precedente tabella, essa sarà attribuita alla categoria di attività cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria;
- nel caso in cui l'installazione presenti aree non utilizzate per alcuna categoria di attività di cui alla precedente tabella, esse saranno attribuite alla categoria di attività condotta nell'installazione cui corrisponde il più elevato ammontare della garanzia finanziaria.

Nel caso in cui nel sito siano presenti aree non utilizzate né per attività di cui alla precedente tabella, né per attività ad esse tecnicamente connesse, tali aree ai fini del presente decreto possono considerarsi esterne all'installazione e pertanto non oggetto di garanzie finanziarie.

4. Riduzione connessa al periodo di vita utile residuo

La probabilità di contaminazione, a parità di altre condizioni, dipende dal periodo di esercizio dell'installazione. A tal fine gli importi di cui ai capitoli 2 e 3 fanno riferimento ad una vita utile residua di riferimento per l'installazione di 50 anni. Per installazioni che alla data di predisposizione della relazione di riferimento hanno già programmato la cessazione definitiva delle attività in tempi più brevi, ove possano dimostrare tale impegno all'Autorità Competente, agli importi indicati nei precedenti capitoli potranno essere applicati i seguenti coefficienti riduttivi.



Tempo di vita residuo programmato	Coefficiente riduttivo
40-49 anni	0,9
20-39 anni	0,8
10-19 anni	0,7
3-9 anni	0,6
2 anni o meno	0,5

Dopo la prima presentazione della relazione di riferimento, il gestore potrà chiedere l'applicazione di più favorevoli coefficienti riduttivi (che tengano conto della minore vita utile residua) ove dimostri, con un aggiornamento della relazione di riferimento, che fino a quel momento lo stato di contaminazione del sito non è peggiorato rispetto a quello identificato nella precedente relazione di riferimento.

5. Determinazione degli importi minimi connessi alla caratterizzazione

Al fine di verificare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo del presente decreto, l'Autorità Competente acquisisce dal gestore evidenza dei costi sostenuti per la redazione della relazione di riferimento.

Tali costi, corrispondenti a e rappresentativi di quelli che bisognerà in ogni caso sostenere per le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.Lgs. 152/2006, costituiscono in ogni caso l'importo minimo della garanzia finanziaria.

6. Esempio di calcolo

Si considera, a titolo di esempio, una installazione che interessa un sito di 18.000 m² (fino a 2 ettari) in cui sono condotte le seguenti attività di cui all'allegato VIII, alla parte seconda, del D.Lgs. 152/2006: produzione di coke; arrostimento o sinterizzazione minerali metallici; produzione ghisa o acciaio; lavorazione metalli ferrosi.

Il gestore fa ricorso ad una garanzia finanziaria "a prima richiesta", assicura una vita residua dell'installazione non superiore a 25 anni e documenta una spesa, sostenuta per la redazione della relazione di riferimento, di 200.000 euro. Il gestore non adotta alcun sistema di gestione ambientale.

In tal caso la garanzia minima da corrispondere in relazione alle attività condotte sarà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000) \times 2 \times 0,8 = 880.000$

Ammettiamo che tale installazione consumi-produca-scarichi, alla capacità produttiva ogni anno:

- 2.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₁,
- 5.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₂,
- 100.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₃ e
- 500.000 m³ di sostanze ricomprese in classe di pericolosità Q₄

La garanzia da corrispondere in relazione a tali quantità sarebbe:

$$2.000 \times 15 + 5.000 \times 6 + 100.000 \times 2 + 500.000 \times 1 \times 0,8] \text{ euro} = 608.000 \text{ euro}$$



Handwritten signature

Poiché tale importo è minore di quello minimo, calcolato in relazione alle attività condotte, il gestore dovrà corrispondere la garanzia di **880.000 euro**.

Se il gestore potrà dimostrare che ciascuna delle attività è limitata ad un'area dello stabilimento di estensione minore dell'ettaro, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000+ 200.000) \times 1 \times 0,8 = 440.0000$

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà quella calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti: **608.000 €**

Se, infine, il gestore, adottasse un sistema di gestione registrato EMAS e, due anni prima della programmata cessazione di attività, aggiornasse la relazione di riferimento, dimostrando di non aver fino a quel momento determinato un peggioramento dello stato di contaminazione, la garanzia minima, in relazione alle attività condotte, diverrà di euro $(200.000+200.000+100.000+50.000+ 200.000) \times 1 \times 0,5 \times 0,5 = 187.500$

La garanzia da corrispondere calcolata in relazione alle quantità di sostanze pericolose pertinenti sarà : 190.000 €

Conseguentemente la garanzia da corrispondere sarà di importo pari al minimo necessario per effettuare le valutazioni di cui alla lettera b), dell'articolo 29-*sexies*, comma 9-*quinquies*, del D.Lgs. 152/2006, ovvero di **200.000 €**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Generalità

Con l'emanazione del presente decreto, in attuazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 46/2014, sono definiti i criteri che le autorità competenti devono tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie che i gestori di installazioni soggette ad AIA sono tenuti a prestare a garanzia del ripristino del sito a cessazione delle attività, ove le attività stesse siano suscettibili di determinare una contaminazione del suolo o delle acque sotterranee.

Il decreto risulta propedeutico all'applicazione delle garanzie finanziarie a tutela del ripristino ambientale, introdotto quale obbligo dalla direttiva 2010/75/UE per le pertinenti installazioni soggette ad AIA a cessazione delle attività.

Come chiarito dall'Ufficio Legislativo con note 9922/GAB del 5 maggio 2016 e 10496/GAB del 12 maggio 2016 il provvedimento non ha natura regolamentare.

A livello strategico, con tale decreto sarà possibile dare compiuta attuazione all'obbligo, per i principali operatori industriali, di tenere conto nei propri bilanci, tra i costi di impresa, anche di quelli connessi al ripristino del sito, costi che di solito non sono considerati. Il decreto contribuisce, pertanto, a portare alla luce i costi ambientali delle attività di impresa, evitando che essi siano poi ricaricati sulla fiscalità generale.

Il decreto non introduce alcun nuovo onere economico o attività aggiuntiva per la pubblica amministrazione in generale e per le amministrazioni interessate. Di contro, in prospettiva, la emanazione del decreto potrebbe contribuire a ridurre il problema connesso al risanamento di siti industriali dismessi (i cosiddetti "siti orfani") determinando un beneficio non solo per l'ambiente, ma anche per la finanza pubblica.

Riguardo gli importi delle garanzie indicati, essi sono ritenuti economicamente sostenibili e, almeno in prima applicazione, adeguati allo scopo.

Va peraltro, a riguardo, considerato che l'attività di caratterizzazione e ripristino prevista dall'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b e c, del D.Lgs. 152/2006, è una novità nel panorama nazionale e comunitario, e che pertanto potrà essere necessario, dopo una fase di prima applicazione, raccogliere dati più precisi sui reali costi delle operazioni per definire in maniera più adeguata gli importi indicati nell'allegato al decreto (come peraltro già previsto dalla norma che prevede allo scopo l'emanazione di "uno o più decreti").

Contributi e confronti

Prime bozze del testo sono state condivise con le autorità regionali competenti al rilascio delle AIA (nell'ambito del coordinamento ex art. 29-quinquies, del D.Lgs. 152/2006) e con le associazioni industriali (Confindustria). In base ad alcune criticità segnalate da tali soggetti, si è avviata anche una interlocuzione con le associazioni di operatori finanziari ed assicurativi, per verificare la percorribilità degli scenari presi a riferimento (tipologia di garanzie, importi, termini e scadenze ad es.) e rettificare conseguentemente alcuni elementi del provvedimento.

Il confronto con il panorama comunitario, indica che l'Italia è tra i pochi Stati Membri che stanno assicurando (attraverso le norme di recepimento della direttiva 2010/75/UE) il corretto recepimento e (anche attraverso il presente decreto) applicazione degli obblighi recati dall'articolo 22 della direttiva IED. In particolare alcuni Stati Membri non paiono essersi posti il problema di "come" l'autorità competente possa garantire che il gestore, a cessazione dell'attività, ripristini il sito (ignorando in apparenza il fatto che, cessata l'attività, anche il gestore cessa, o comunque può cessare, di esistere), altri applicano strumenti (tassazione di scopo) che garantiscono il ripristino a carico del sistema industriale, ma non il suo addebito al singolo gestore responsabile (disapplicando di fatto il principio "chi inquina paga").



WP

Contenuti

Il decreto si compone di otto articoli, che individuano i citati criteri, ed un allegato tecnico che fornisce dettagli operativi per la determinazione degli importi.

In particolare, l'articolo 1 individua nel dettaglio le installazioni soggette all'obbligo di garanzia finanziaria. Sono in particolare escluse le installazioni che già prestano garanzie finanziarie utilizzabili allo scopo del ripristino ambientale (gestione di rifiuti, piani di bonifica in atto) e quelle non suscettibili di determinare contaminazioni significative (e per tal motivo già escluse dall'obbligo di caratterizzare lo stato iniziale del sito).

L'articolo 2 introduce alcune definizioni aggiuntive, funzionali alla più agevole stesura dell'articolato.

L'articolo 3 individua, con rimando all'allegato A, le modalità con le quali poter quantificare gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere.

L'articolo 4 prevede (in analogia a quanto applicato per altre garanzie finanziarie ambientali) specifiche riduzioni in caso di installazioni dotate di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e chiarisce le modalità di aggiornamento degli importi in caso di modifiche sostanziali all'installazione.

L'articolo 5 chiarisce il termine entro il quale l'amministrazione può contestare l'importo della garanzia versato.

L'articolo 6 individua la durata per la quale è necessario, al fine di garantire una effettiva coerenza con lo scopo, mantenere in essere la garanzia finanziaria.

L'articolo 7 chiarisce come gestire la garanzia in caso di modifica del gestore o cessazione dell'attività.

L'articolo 8 chiarisce che il decreto non assegna alle amministrazioni alcun nuovo compito, limitandosi a riguardo a dettagliare le modalità da tenere a riferimento nella conduzione dei compiti istituzionali assegnati in proposito dalla norma primaria.

L'Allegato A fornisce nel dettaglio indicazioni per la quantificazione delle garanzie finanziarie, in applicazione dei criteri recati dall'articolato, prevedendo nel dettaglio l'impatto sugli importi dei seguenti fattori:

- efficacia dello strumento finanziario allo scopo;
- quantitativi di sostanze pericolose pertinenti;
- categoria di attività condotta;
- periodo di vita utile residuo;
- costi della caratterizzazione a cessazione attività.

L'allegato si conclude con alcuni esempi di calcolo.

